

24/05/2023



AGENZIA

ADDM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

Regimi speciali dell'ammissione temporanea,  
Traffico di perfezionamento attivo e passivo  
customs decision e garanzie

# CUSTOMS DECISION

Inquadramento generale

Dal 02 ottobre 2017 il CDS è lo strumento di comunicazione tra la Commissione, gli Stati membri, gli operatori economici **per la presentazione ed il trattamento delle domande, nonché per l'adozione delle decisioni e la relativa gestione (modifiche, sospensioni, revoche, annullamenti).**

### Obiettivi

- Armonizzazione, semplificazione ed informatizzazione dei processi in tutti gli Stati membri
- Gestione elettronica dei dati relativi alle domande e alle decisioni
- Agire come un'unica Amministrazione Doganale
- Certezza e coerenza nel diritto di essere ascoltati e del diritto di ricorso

## Obiettivi

- Controllo più affidabile grazie ad una maggiore disponibilità complessiva dei dati relativi all'operatore economico
- Tempi di elaborazione più veloci;
- Approccio uniforme ai processi inerenti alle decisioni doganali (dalle richieste o domande iniziali alla concessione finale delle autorizzazioni)
- Le decisioni doganali sono gestite e archiviate in un sistema informatico transeuropeo

### Normativa di riferimento

- **CDU (Codice Doganale dell'Unione) • Reg. 952/2013    Articoli: 6- 22**
- **RD (Regolamento Delegato) • Reg. 2446/2015    Articoli: 8 – 22**
- **RE (Regolamento di Esecuzione) • Reg. 2447/2015    Articoli: 8 – 23**
- **RDT (Reg. Delegato Transitorio)• Reg. 341/2016    Articoli: 2 – 4**
- **Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2089 della Commissione, del 14 novembre 2017**
- **Regolamento di Esecuzione 1026/2019** del 21.06.2019 disposizioni tecniche relative allo sviluppo, alla manutenzione e all'utilizzo dei sistemi elettronici per lo scambio di informazioni e l'archiviazione di tali informazioni conformemente al Codice Doganale dell'Unione

# CUSTOMS DECISION

Inquadramento generale

Normativa di riferimento: note e circolari

- **Nota DCTI 109580 del 29 settembre 2017** CDU - Avvio del sistema unionale delle «Customs Decisions»
- **Circolare N. 1/D del 30 gennaio 2018**
- **Nota DODT Prot.: 146564/RU DEL 25.05.2020** CDU
- **Circolare N. 17/2020 del 26 giugno 2020**
- **Circolare N. 22/2021 del 24 giugno 2021** rilascio versione 1.26

Riferimenti normativi Articolo 5, paragrafo 39) CDU: definizione di decisione:

decisione: «qualsiasi atto delle autorità doganali, relativo alla normativa doganale, che deliberi su un caso particolare e che abbia effetti giuridici sulla o sulle persone interessate».

## Pre-requisiti per l'accesso al TP

Gli operatori economici devono essere in possesso di:

- codice EORI valido
  - credenziali per l'accesso ai servizi digitali disponibili sul Portale Nazionale (PUD – Portale Unico Dogane)
  - autorizzazioni EU ai servizi di seguito elencati
  - CUST\_CONSULTATIVE
  - CUST\_ADMINISTRATIVE
  - CUST\_EXECUTIVE
- 
- Note di riferimento:
  - Nota prot. 104198/RU del 14/09/2017 della DCTI relativa al nuovo Modello Autorizzativo Unico (MAU)
  - Nota n. 120307 del 24 ottobre 2017 - Nuovo Modello Autorizzativo Unico (MAU) e modalità per l'accesso ai servizi digitali disponibili sul Portale Nazionale (PUD – Portale Unico Dogane) e sul Portale dell'UE (TP - EU Trader Portal) - Istruzioni per l'utilizzo del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) - Precisazioni e casi d'uso per l'utilizzo del MAU e per l'accesso al TP”

# Accesso al sistema Customs Decisions

- EU Trader Portal (per gli operatori economici)
  - <https://customs.ec.europa.eu/tpui-cdms-web/>
- CDMS (per il personale doganale)
  - AIDA → “Altri servizi” → “Sistemi Unionali” → “Customs Decisions”
  - <https://ohs-service.pubvip.dc0.prod.ccn2.taxud/coui/>

## Sistema

Tale sistema è costituito essenzialmente da tre componenti:

- “EU Trader Portal” (TP), attraverso cui l’operatore economico presenta le istanze di autorizzazione e monitora il ciclo di vita delle stesse e delle connesse autorizzazioni (rilascio, diniego, modifiche, ...);
- “Customs Decisions Management System (CDMS)”, attraverso cui gli uffici competenti dell’Agenzia centrali e territoriali (da qui in poi “uffici competenti”) gestiscono le domande e il ciclo di vita delle autorizzazioni;
- “Customer Reference Services (CRS)”, necessario per la raccolta e la messa a disposizione delle applicazioni unionali e nazionali di un insieme di dati consistente e consolidato sugli operatori economici e sulle relative autorizzazioni (ad es. dati dell’operatore economico ivi compresi codice EORI e status AEO, autorizzazioni che fanno capo a tale soggetto, ...).

## Autorizzazioni

Dal 02 ottobre 2017 Il **CDS** è **utilizzato esclusivamente** per le **seguenti autorizzazioni**:

**CVA**: autorizzazione per la semplificazione della **determinazione degli importi inclusi nel valore in dogana delle merci**, di cui all'articolo 73 del CDU;

**CGU**: autorizzazione per la **fornitura di una garanzia globale, compresa l'eventuale riduzione o esonero**, di cui all'articolo 95 del CDU;

**DPO**: autorizzazione per la **dilazione del pagamento del dazio dovuto**, qualora l'autorizzazione non sia concessa in relazione a una singola operazione, di cui all'articolo 110 del CDU

## Autorizzazioni

**TST:** autorizzazione per la **gestione delle strutture di deposito per la custodia temporanea**, di cui all'articolo 148 del CDU;

**RSS:** autorizzazione ad **istituire servizi regolari di trasporto marittimo**, di cui all'articolo 120 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 - RD;

**ACP:** autorizzazione per lo **status di emittente autorizzato**, di cui all'articolo 128 del RD;

**SDE:** autorizzazione per **l'uso regolare di una dichiarazione semplificata**, di cui all'articolo 166, paragrafo 2, del CDU

**CCL:** autorizzazione per lo **sdoganamento centralizzato**, di cui all'articolo 179 del CDU;

**EIR:** autorizzazione a **presentare una dichiarazione in dogana mediante un'iscrizione dei dati nelle scritture del dichiarante, anche per la procedura di esportazione**, di cui all'articolo 182 del CDU;

## Autorizzazioni

**SAS:** autorizzazione per l'**autovalutazione** di cui all'articolo 185 CDU;

**AWB:** autorizzazione per lo **status di pesatore autorizzato di banane**, di cui all'articolo 155 del RD;

**IPO:** autorizzazione per il ricorso al **regime di perfezionamento attivo**, di cui all'articolo 211, paragrafo 1, lettera a), del CDU;

**OPO:** autorizzazione per il ricorso al **regime di perfezionamento passivo**, di cui all'articolo 211, paragrafo 1, lettera a), del CDU;

**EUS:** autorizzazione per il ricorso al **regime di uso finale**, di cui all'articolo 211, paragrafo 1, lettera a), del CDU;

**TEA:** autorizzazione per il ricorso al **regime di ammissione temporanea** di cui all'articolo 211, paragrafo 1, lettera a), del CDU;

## Autorizzazioni

**CWP:** autorizzazione per la **gestione di strutture di deposito per il deposito doganale delle merci**, di cui all'articolo 211, paragrafo 1, lettera b), del CDU;

**ACT:** autorizzazione per lo **status di destinatario autorizzato ai fini della procedura TIR**, di cui all'articolo 230 del CDU;

**ACR:** autorizzazione per lo **status di speditore autorizzato ai fini del transito unionale**, di cui all'articolo 233, paragrafo 4, lettera a), del CDU;

**ACE:** autorizzazione per lo **status di destinatario autorizzato per il transito unionale**, di cui all'articolo 233, paragrafo 4, lettera b), del CDU;

**SSE:** autorizzazione per l'**uso di sigilli di un modello particolare**, di cui all'articolo 233, paragrafo 4, lettera c), del CDU

## Autorizzazioni

**TRD:** autorizzazione per l'uso di una dichiarazione di transito con requisiti in materia di dati ridotti, di cui all'articolo 233, paragrafo 4, lettera d), del CDU;

**ETD:** autorizzazione per l'uso di un documento di trasporto elettronico come dichiarazione in dogana di cui all'articolo 233, paragrafo 4, lettera e), del CDU.

Le autorizzazioni doganali non contemplate in questo elenco continuano ad essere gestite con le usuali procedure al di fuori del CDS, Dal 1.10.2019 la gestione delle decisioni sulle Informazioni Tariffarie Vincolanti (ITV) e sull'Operatore Economico Autorizzato (AEO) sono fruibili mediante sistemi informatici:

- “EU Generic Trader Portal” (GTP), dedicato agli operatori economici per la presentazione delle domande e per la gestione delle decisioni ITV e AEO;
- “Sistema EOS – Economic Operator Systems”, attraverso il quale gli uffici dell’Agenzia, centrale e territoriali, gestiscono le domande e le decisioni lungo il loro ciclo di vita.

# CUSTOMS DECISION

## Presentazione delle istanze e gestione delle istanze/autorizzazioni

### Presentazione istanze

L'operatore economico accede al TP e, dopo aver selezionato la lingua d'interesse, compila i dati richiesti dal sistema:

- lo Stato Membro a cui inviare la domanda (IT - Italy);
- il tipo di autorizzazione per la quale intende presentare l'istanza;
- l'ufficio competente per il rilascio della decisione (DTCA);
- le informazioni sul richiedente (*Applicant Information*);
- le informazioni generali, comuni a tutte le autorizzazioni (*Application General Information*);
- le informazioni specifiche per l'autorizzazione prescelta (*Application Specific Information*).

# CUSTOMS DECISION

## Presentazione delle istanze e gestione delle istanze/autorizzazioni

### Presentazione istanze

Dopo aver compilato tutti i campi (l'obbligatorietà dei campi e la modalità di compilazione è stabilita nell'allegato A del RD e nell'allegato A del RE) l'operatore invia la domanda all'ufficio competente.

Se non vengono riscontrati errori, il CDMS assegna alla domanda un numero identificativo univoco e lo comunica all'operatore economico tramite il TP.

Esempio di codice identificativo istanza: ITOPOIT057100-2023-A-BQG77455

Esempio di codice autorizzazione: ITOPOIT057100-2023-D-BVC77903

# CUSTOMS DECISION

## Presentazione delle istanze e gestione delle istanze/autorizzazioni

### Accettazione istanze

L'ufficio, :

- prende in carico la domanda sul CDMS;
- valuta la sussistenza delle condizioni per l'accettazione della domanda ed in particolare:
  - verifica se l'istanza ricevuta è di propria competenza;
  - controlla la presenza, tra gli allegati, della documentazione necessaria per accettare l'istanza (ad esempio la presenza degli allegati DPO1 e DPO2 nel caso di richiesta di autorizzazione DPO);

# CUSTOMS DECISION

## Presentazione delle istanze e gestione delle istanze/autorizzazioni

### Accettazione istanze

- Verifica che il richiedente sia stabilito nel territorio doganale dell'Unione europea, (verifica automatica del sistema);
- Verifica che la domanda non riguardi una decisione avente lo stesso oggetto di una precedente decisione destinata allo stesso richiedente che, nel corso dell'anno antecedente la domanda stessa (ovvero dei tre anni antecedenti nei casi contemplati al par. 2 dell'art. 11, RD), è stata annullata o revocata per l'omesso adempimento di un obbligo imposto dalla decisione stessa.

# CUSTOMS DECISION

## Presentazione delle istanze e gestione delle istanze/autorizzazioni

### Accettazione istanze

- L'Ufficio deve verificare, altresì, che la richiesta contenga tutte le informazioni necessarie ai fini dell'adozione della decisione (art. 22, par. 2, c.2, CDU).
- Risponde alle domande del questionario di accettazione dell'istanza proposto dal CDMS.

Nel caso in cui l'istanza ricevuta non sia da accettare, l'ufficio provvede a rifiutare l'istanza.

# CUSTOMS DECISION

## Presentazione delle istanze e gestione delle istanze/autorizzazioni

### Accettazione istanze

Nel caso in cui si rilevi la mancanza di informazioni necessarie per accettare l'istanza (ad es. gli allegati DPO1 e DPO2 per l'autorizzazione DPO) l'ufficio provvede a richiedere ulteriori informazioni all'operatore economico, rispondendo "NO" alla domanda "*Application Contains All Required Information* - La domanda contiene tutte le informazioni necessarie".

Tra le risposte possibili al questionario di accettazione dell'istanza figura anche "*Postponed* - Posticipato", il sistema obbliga sempre l'ufficio a chiedere ulteriori informazioni all'operatore.

Dopo aver ricevuto tali informazioni, se l'ufficio risponde nuovamente "*Postponed* - Posticipato" ad una domanda, il sistema rifiuta automaticamente l'istanza dell'operatore in quanto, in questa fase, non è possibile chiedere ulteriori informazioni più di una volta

# CUSTOMS DECISION

## Presentazione delle istanze e gestione delle istanze/autorizzazioni

### Accettazione istanze

Dopo aver valutato le suddette condizioni e compilato il questionario di accettazione, l'ufficio provvede ad accettare l'istanza e il sistema notifica automaticamente l'esito dell'attività all'operatore economico.

Nel caso in cui l'ufficio non proceda all'accettazione o al rifiuto dell'istanza entro 30 giorni il CDMS procede automaticamente all'accettazione della stessa.

# CUSTOMS DECISION

## Presentazione delle istanze e gestione delle istanze/autorizzazioni

### Valutazione della domanda

Dopo l'accettazione della domanda, l'Ufficio valuta la sussistenza delle condizioni e dei criteri previsti per l'adozione della decisione specifica. : 3 step

- Condizioni e criteri per ( tipo decisione) es perfezionamento passivo
- Sono necessari ulteriori adempimenti

In questa fase istruttoria, ove necessario, l'Ufficio può chiedere ulteriori informazioni o documentazione al soggetto richiedente il termine concesso al richiedente per la produzione delle documentazione integrativa non può essere superiore a 30 giorni.

# CUSTOMS DECISION

## Presentazione delle istanze e gestione delle istanze/autorizzazioni

### Valutazione della domanda/ Proroga dei termini

Tuttavia, l'art. **22, par. 3, comma 2**, CDU stabilisce che se l'Ufficio si trova nell'impossibilità di rispettare il suddetto termine, prima della sua scadenza informa il richiedente dei motivi di tale impossibilità indicando l'ulteriore periodo che ritiene necessario per adottare la decisione, periodo che non può superare i 30 giorni.

L'Ufficio può, altresì, su richiesta di parte prorogare il termine per l'adozione della decisione, ai sensi dell'art. 22, par. 3, comma 3, CDU. di consentire al richiedente di realizzare gli adeguamenti necessari ad assicurare il rispetto delle condizioni e dei criteri previsti in relazione alla decisione attesa.

# CUSTOMS DECISION

## Presentazione delle istanze e gestione delle istanze/autorizzazioni

### Decisione

Al termine di tali attività l'ufficio competente adotta la decisione, riportandone sul CDMS l'esito ed i relativi dati.

Qualsiasi tipo di decisione definitiva il rilascio, la modifica, la revoca, è sottoposta alla validazione da parte del Direttore della struttura

L'operatore economico riceve sul TP una notifica contenente l'esito dell'istruttoria, le motivazioni e, nel caso di rilascio dell'autorizzazione, il numero identificativo univoco della stessa. (diverso da quello inizialmente attribuito alla domanda).

La decisione costituisce il **provvedimento** dell'Ufficio che conclude il procedimento amministrativo iniziato con la presentazione della domanda da parte dell'operatore economico richiedente.

# CUSTOMS DECISION

## Presentazione delle istanze e gestione delle istanze/autorizzazioni

### Decisione

L'art. 22, par. 6, primo comma, CDU – differenziando le situazioni suscettibili di “comunicazione” da quelle che richiedono la “notifica” - dispone che “...la decisione è notificata nella debita forma al richiedente”.

L'Ufficio deve notificare al destinatario la comunicazione dell'avvenuta adozione della decisione a mezzo PEC indicandone gli elementi essenziali (tipo di autorizzazione, numero e data di rilascio, invito ad acquisire il provvedimento attraverso il CDS).

# CUSTOMS DECISION

## Presentazione delle istanze e gestione delle istanze/autorizzazioni

### Decisione sfavorevole

Se la decisione ha esito sfavorevole, prima di concludere il procedimento si avvia la fase del **“diritto ad essere ascoltato”**.. Previsto dall’art. 22, par. 6, comma 1, CDU, «prima di prendere una decisione che abbia conseguenze sfavorevoli per il richiedente l’Ufficio deve comunicarglielo, indicandone le motivazioni»

La comunicazione di tale intenzione e delle relative motivazioni - così come delle controdeduzioni dell’operatore economico - avviene tramite il CDS.

L’Ufficio deve trasmettere via PEC la comunicazione della decisione sfavorevole

# CUSTOMS DECISION

## Presentazione delle istanze e gestione delle istanze/autorizzazioni

### Decisione - validazione

Per poter rilasciare, modificare, revocare, annullare, sospendere un'autorizzazione è necessaria la validazione da parte del Direttore della struttura.

Dopo che il funzionario competente per l'istruttoria conclude la preparazione della bozza, il CDMS crea una nuova attività nella sezione “ *O funzionario da lui delegato* ”.

# CUSTOMS DECISION

## Presentazione delle istanze e gestione delle istanze/autorizzazioni

### Processo di modifica

È possibile modificare le autorizzazioni rilasciate Il processo di modifica si distingue in :

- Modifiche minori: l'ufficio competente utilizza questa opzione quando le modifiche da apportare sull'autorizzazione sono di entità minore e non vi è alcuna necessità né di attivare il processo “Diritto ad essere ascoltati” verso l'operatore economico, né di avviare un processo di consultazione con altri Stati Membri.

Tale funzione non è attivabile dall'operatore economico: è facoltà dell'ufficio competente discriminare tra modifiche minori e ordinarie;

- Modifiche ordinarie che comportano l'attivazione del processo “Diritto ad essere ascoltati” verso l'operatore economico e/o la consultazione con gli altri stati membri

# CUSTOMS DECISION

## Presentazione delle istanze e gestione delle istanze/autorizzazioni

### Processo di modifica

- modifiche con consultazione di altri Stati Membri: l'ufficio competente può consultare gli altri Paesi coinvolti o ricevere da questi richieste di consultazione nell'ambito di una modifica di un'autorizzazione multi Stato; inoltre, al termine del processo di consultazione l'ufficio competente decide, sulla base dei riscontri ricevuti, se confermare la modifica o annullarla;
- modifiche della validità geografica: è possibile variare la validità geografica dell'autorizzazione;
- modifiche delle navi e dei porti di scalo nelle autorizzazioni RSS;
- modifica della data di scadenza delle autorizzazioni: è possibile variare la data di fine validità solo nelle autorizzazioni che già prevedono una data di scadenza.

### Decision on Intended Amendment \*

**i** Reason for Amendment Identification \*

Richiesta di modifica ricevuta dal titolare

**i** Option for Amendment \*

03 - Amendment is Minor and Intention to Amend .{en}.

01 - Amendment is Not Minor, No Intention to Amend and Consultation is Needed .{en}.

02 - Amendment is Not Minor, No Intention to Amend and Consultation is Not Needed .{en}.

03 - Amendment is Minor and Intention to Amend .{en}.

04 - Amendment is Not Minor, Intention to Amend and Consultation is Needed .{en}.

05 - Amendment is Not Minor, Intention to Amend and Consultation is Not Needed .{en}.

## Conferma



The Amend Decision process is about to be started. Since you have indicated that the amendment is minor, neither the consultation, nor the right to be heard will be triggered. Do you confirm?

Si

No

# CUSTOMS DECISION

## Presentazione delle istanze e gestione delle istanze/autorizzazioni

### Processo di modifica

Con l'ultimo aggiornamento del CDMS è possibile rilasciare e rettificare l'autorizzazione nella stessa giornata a condizione che la stessa non sia nello stato "In sospeso" / "*Pending*", ovvero nell'autorizzazione non sia stata indicata una data futura nel campo "Data di inizio validità della decisione" / "*Start Date of Decision*".

È possibile rettificare più volte l'autorizzazione nella stessa giornata, a condizione che il processo di rettifica precedente sia terminato.

# CUSTOMS DECISION

## Presentazione delle istanze e gestione delle istanze/autorizzazioni

### Chiusura del processo di rilascio dell'autorizzazione -superamento dei termini

Qualora il termine previsto dalla normativa per il rilascio di un'autorizzazione venga superato, la struttura competente può decidere se rilasciare comunque l'autorizzazione o chiudere definitivamente il processo nel sistema.

In quest'ultima ipotesi, il personale doganale esegue l'attività “*Expiry of Time Limit to Take Decision (Acknowledgment) Page-* Pagina sulla scadenza del termine per adottare la decisione (conferma)” e termina di conseguenza il processo di rilascio.

una volta eseguita tale l'attività non sarà possibile effettuare ulteriori attività connesse all'istanza presentata

# CUSTOMS DECISION

## Presentazione delle istanze e gestione delle istanze/autorizzazioni

### Autorizzazioni con dati integrativi

Le due autorizzazioni che necessitano di dati integrativi rispetto a quelli richiesti dal sistema Customs Decisions sono la CGU (autorizzazione alla costituzione della garanzia globale) e la DPO (autorizzazione alla dilazione di pagamento).

Per quanto concerne la CGU, pur in assenza di un collegamento tra il CDS e il sistema AIDA dovrà essere inserito l'“Allegato II” di cui alle istruzioni 111443/RU del 06/12/2018 della ex Direzione centrale Legislazione e Procedure Doganali.

# CUSTOMS DECISION

## Presentazione delle istanze e gestione delle istanze/autorizzazioni

### Autorizzazioni con dati integrativi

Per quanto concerne l'autorizzazione DPO: **l'operatore economico:**

- scarica l'ultima versione degli allegati DPO1 e DPO2 dal sito internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- apre i file, compila i campi richiesti esclusivamente per via elettronica e salva i file ottenuti;
- compila l'istanza di DPO sul TP;
- allega entrambi i file contenenti i dati integrativi utilizzando l'apposita funzionalità presente nel TP;
- invia l'istanza all'ufficio competente;

# Gestione delle garanzie

## Costituzione della garanzia

### Garanzia Isolata

- in modalità ISOLATA (ossia per merci specifiche o dichiarazione specifica - art. 89, par.4), CDU). In tale caso appare evidente che, a fronte della prevista obbligatorietà della garanzia per lo svolgimento dell'operazione, il soggetto dovrà “semplicemente” provvedere alla sua costituzione senza necessitare di alcuna preventiva autorizzazione da parte dell'Autorità doganale la quale, in tale ipotesi, è chiamata a verificare la congruità dell'importo della garanzia per la copertura dell'obbligazione doganale e ad approvare, eventualmente, la forma di garanzia scelta, in contanti o fideiussione. Questo genere di garanzia di solito è utilizzata per i regimi speciali che non necessitano di una custom decision (art. 163 RD).

### Garanzia Globale

- in modalità GLOBALE (ossia per più operazioni, dichiarazioni o regimi doganali, art. 89, par.5) CDU). In tale caso, a motivo della maggiore esposizione - in termini di rischio (potenziale) - del debito doganale, sia sotto un profilo quantitativo che temporale, l'accesso alla garanzia globale è subordinato al rispetto di condizioni prefissate dalla norma (art. 95, par.1, CDU). Di fatto, quindi, indipendentemente dalla forma scelta, la stessa costituzione di una garanzia globale e la fissazione dell'importo di riferimento – e le eventuali riduzioni/esoneri - **richiedono un provvedimento autorizzativo dell'Autorità doganale**, che è chiamata a verificare oltre al requisito della “stabilità nel territorio doganale dell'Unione” anche quelli sintomatici di un adeguato grado di affidabilità del richiedente. Il mancato soddisfacimento di tali requisiti comporta il rigetto della richiesta.
- Tipicamente:
  - Periodico differito;
  - Regimi speciali.

# Gestione delle garanzie

## Forme di garanzia

### Forme di garanzia

- CDU prevede che la forma della garanzia possa essere costituita in una delle forme previste dall'art. 92.1 CDU:
  1. Deposito in contanti (nei limiti della normativa nazionale art. 77 TULD [o bonifico su ccp]);
  2. Impegno assunto dal fideiussore (polizza assicurativa o fideiussione bancaria);

# Gestione delle garanzie

## Costituzione di una garanzia globale

### Condizioni

- Una garanzia globale è concessa esclusivamente a quei soggetti che soddisfano tutte le condizioni di cui all'art. 95.1 CDU:
  1. sono stabiliti nel territorio doganale dell'Unione;
  2. soddisfano i criteri di cui all'articolo 39, lettera:
    - a) assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, compresa l'assenza di trascorsi di reati gravi in relazione all'attività economica del richiedente (vedi art. 24 RE e nota prot. 93493RU del 08/11/2019);
  3. si avvalgono regolarmente dei regimi doganali in questione o gestiscono strutture di deposito per la custodia temporanea o soddisfano i criteri di cui all'articolo 39, lettera:
    - d) con riguardo all'autorizzazione di cui all'articolo 38 , paragrafo 2, lettera a), il rispetto di standard pratici di competenza o qualifiche professionali direttamente connesse all'attività svolta;

# Gestione delle garanzie

## Costituzione di una garanzia globale

### Rapporto tra Garanzia Globale e Regimi Speciali

- I termini che il CDU individua per l'adozione di autorizzazioni ai regimi speciali sono generalmente inferiori (**60 gg DDP, 30 gg End Use, IPO, OPO**) a quelle "standard" individuate dall'art. 22 CDU (120 [+30]) che invece si applicano alla decisione sulla garanzia globale.
- Pertanto, a fronte di istanze presentate contestualmente dall'operatore, i relativi provvedimenti autorizzativi potrebbero non essere adottati contestualmente. Occorre considerare che la costituzione di una garanzia è condizione imprescindibile per l'accesso ai regimi speciali soggetti ad autorizzazione; di regola quindi l'autorizzazione alla garanzia globale deve precedere quella relativa al regime cui la garanzia è collegata.
- Tuttavia i chiarimenti forniti dalla Commissione europea nelle linee guida sui regimi speciali, unitamente alle cautele consentite dal sistema AIDA per taluni regimi/procedure, consentono all'UD di procedere **nell'adozione dell'autorizzazione al regime speciale che resta sospesa sino alla costituzione della relativa garanzia globale** (autorizzazione + fideiussione debitamente approvata).

# Gestione delle garanzie

## Costituzione di una garanzia globale

### Garanzia prestata da un terzo

- Ai sensi dell'art. 89 c. 3 del CDU: Quando le autorità doganali richiedono la costituzione di una garanzia, questa è richiesta al debitore o alla persona che può diventarlo. Esse possono altresì permettere che la garanzia sia costituita da una persona diversa dalla persona a cui è richiesta (con opportune clausole in polizza).

# Gestione delle garanzie

## Controllo di una garanzia globale

### Controllo della garanzia

- L'art. 89.6 CDU pone a carico dell'Autorità doganale un generale obbligo di controllo della garanzia. Tale attività va espletata all'atto di costituzione della garanzia (controlli preliminari) nonché periodicamente per tutta la durata della sua validità (monitoraggi).
- Per gli operatori AEO va pianificata insieme ai monitoraggi periodici previsti per l'autorizzazione AEO, entro il primo anno dal momento del rilascio, successivamente ogni tre anni.
- Per i soggetti non AEO vanno fatti i controlli in base all'analisi dei rischi dell'attività.
- Il sistema AIDA effettua dei controlli automatizzati sull'utilizzo del periodico differito ed impedisce che venga trasmessa una bolletta d'importazione nel caso in cui non vi sia capienza o per il dazio o per l'IVA o per entrambi.
- Il sistema NCTS (Strada) impedisce che sia lanciata una bolletta nel caso in cui non vi sia capienza per il regime del transito.
- Per gli altri regimi il monitoraggio della garanzia è in capo all'operatore.

**Grazie dell'attenzione**